

Tutela del soggetto che segnala illeciti (c.d. “whistleblower”) ai sensi del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24

Procedura per la gestione delle segnalazioni interne degli illeciti

1. Premessa

La legge 6 novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione) ha introdotto, nell’ambito del d.lgs. n. 165 del 2001, l’art. 54-bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, il c.d. whistleblower.

Il *whistleblower* è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (artt. 1 e 2 D.lgs. 24/2023).

Con la direttiva UE n. 1937 del 26 novembre 2019 è stata disciplinata la protezione dei whistleblowers (o “informatori” nella traduzione italiana del testo) all’interno dell’Unione, introducendo norme minime comuni di tutela al fine di dare uniformità a normative nazionali.

Alla direttiva UE 2019/1937 è stata data attuazione dal legislatore nazionale con il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (pubblicato in GU n. 63 del 15 marzo 2023), che, raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti (sia del settore pubblico che privato), disciplinando l’istituto in maniera organica e uniforme al fine di garantire una maggiore tutela del whistleblower.

Tutela della riservatezza

La segnalazione è sottratta all’accesso documentale di cui agli artt. 22 e ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241 e al diritto di accesso civico di cui agli artt. 5 e ss. del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (art. 12, comma 8, D.lgs. 24/2023).

L’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il consenso espresso del medesimo, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ex artt. 29 e 32 del Reg. UE 2016/679 (art. 12, comma 2, D.lgs. 24/2023).

La tutela dell’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione è garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione (art. 12, comma 7, D.lgs. 24/2023).

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni decorrenti dalla comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione (art. 14, comma 1, D.lgs. 24/2023).

Il segnalante non può subire nessuna forma di ritorsione (art. 17, comma 1, D.lgs. 24/2023) e gli eventuali atti ritorsivi sono nulli (art. 19, comma 3, D.lgs. 24/2023).

Nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l’accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi dell’art. 17, commi 1, 2, 3 e 4, del D.lgs. 24/2023, si presume che gli stessi siano stati realizzati a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

L’onere di provare che gli atti posti in essere nei confronti del segnalante sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia, è a carico di chi li ha realizzati (art. 17, comma 2, D.lgs. 24/2023).

Salvo quanto previsto dall'articolo 20 ("Limitazioni della responsabilità"), quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare (art. 16, comma 3, D.lgs. 24/2023).

2. Ambito di applicazione soggettivo della tutela

La tutela del c.d. whistleblower si applica:

- a tutto il personale dipendente di Acer Modena, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale;
- ai lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti che prestano la propria attività presso Acer Modena con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di Acer Modena, in costanza del rapporto di lavoro o collaborazione;

Inoltre, ai sensi del disposto dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. 24/2023, la tutela delle persone segnalanti si applica ai soggetti che si trovano nelle seguenti situazioni:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

3. Oggetto della segnalazione

Il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 prevede espressamente che sono oggetto di segnalazione i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

art. 2 D.lgs. 24/2023 comma 1sub a, 1)

Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

art. 2 D.lgs. 24/2023 comma 1sub a, 2)

condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5), e 6);

art. 2 D.lgs. 24/2023 comma 1sub a, 3)

illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato già menzionato, relativi ai seguenti settori:

appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica;

protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

art. 2 D.lgs. 24/2023 comma 1sub a, 4)

atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea

art. 2 D.lgs. 24/2023 comma 1sub a, 5)

atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

art. 2 D.lgs. 24/2023 comma 1sub a, 6)

atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

4. Modalità di segnalazione delle condotte illecite

La gestione delle segnalazioni è affidata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

1) Canale interno.

In via prioritaria è favorito l'utilizzo da parte del whistleblower del canale interno, a meno che non ricorrano i casi espressamente previsti per l'uso delle altre forme di segnalazione sotto riportate.

a) Modalità di effettuazione e di invio della segnalazione interna

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta cartacea, con modalità informatiche (piattaforma online) o in forma orale. La segnalazione in forma scritta cartacea viene inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "RISERVATA PERSONALE" e deve essere indirizzata al RESPONSABILE ANTICORRUZIONE di Acer Modena – Via Cialdini, 5 – 40123 Modena (V. Linee Guida Anac, Delibera n°311 del 12 luglio 2023).

La segnalazione con modalità informatiche (piattaforma online) avverrà sulla base della specifica procedura prevista dal programma utilizzato che consente di far pervenire la segnalazione esclusivamente al RPCT anche in forma anonima.

La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del RPCT.

L'eventuale segnalazione interna, presentata ad un soggetto diverso dal RPCT, deve essere trasmessa a cura del ricevente al RPCT, entro 7 giorni dal suo ricevimento, fornendo contestuale notizia della trasmissione al segnalante e garantendo le tutele della riservatezza in conformità al D.lgs. 24/2023.

Il dipendente che segnala illeciti è tenuto a dichiarare la propria identità. Tuttavia, le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni vengono previste alla stregua di segnalazioni ordinarie, laddove siano sufficientemente circostanziate.

Le segnalazioni in forma orale sono effettuate mediante un incontro diretto tra il segnalante e il RPCT, fissato entro un termine di 10 giorni dalla richiesta, fatte salve specifiche ragioni di urgenza da valutare nel caso di specie. Le dichiarazioni verbali rese saranno raccolte dal RPCT e controfirmate dal segnalante.

È opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi per consentire all'amministrazione di effettuare le dovute verifiche.

La segnalazione, la comunicazione di avvio procedimento al segnalante e la comunicazione dell'esito istruttorio al segnalante saranno registrate nel Protocollo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

b) Valutazione della segnalazione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione prende in carico la segnalazione per valutarne la fondatezza. Se necessario, richiede chiarimenti al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione con l'adozione delle necessarie cautele.

Valutati i fatti oggetto della segnalazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione.

In caso contrario, valuta, con l'adozione di appositi accorgimenti a tutela della riservatezza del segnalante, a chi inoltrare la segnalazione, in relazione ai profili di illiceità riscontrati, tra i seguenti soggetti:

- al Presidente;
- Autorità giudiziaria;
- Corte dei conti;
- Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC);

Nel caso di trasmissione a soggetti terzi interni all'amministrazione, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, eliminando tutti i riferimenti che possano portare all'identificazione del segnalante.

I soggetti terzi interni dovranno informare il Responsabile Anticorruzione dell'adozione dei provvedimenti di propria competenza, attraverso comunicazioni scritte, da recapitarsi in busta chiusa.

Nel caso di trasmissione all'autorità giudiziaria, alla Corte dei conti, all'Anac o al Dipartimento della funzione pubblica, la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi del D.lgs. 24/2023.

Il Responsabile Anticorruzione, entro il termine di tre mesi, informa il whistleblower, mediante comunicazione scritta e protocollata al protocollo riservato, circa l'attività effettuata in seguito alla segnalazione, che può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.

2) Canale esterno (gestito da ANAC): va utilizzato se ricorre una delle seguenti situazioni:

a) non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna; oppure questo canale non è attivo o non è conforme a quanto previsto dall'art. 4;

b) il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna che non ha avuto seguito;

c) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, a questa non sarebbe dato efficace seguito, oppure che la segnalazione possa determinare rischio di ritorsione;

d) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. (articolo 6 D.lgs. 24/2023)

3) divulgazioni pubbliche: il segnalante beneficia della protezione prevista dal D.lgs. 24/2023 se al momento della divulgazione:

a) è stata effettuata una segnalazione interna ed esterna, o direttamente esterna, cui non è stato dato riscontro nei termini stabiliti;

b) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

c) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna comporti il rischio di ritorsioni o non avere efficace seguito (articolo 15 D.lgs. 24/2023).

4) denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

5. Denuncia da parte del segnalante della discriminazione subita per effetto della segnalazione effettuata

Coloro che ritengono di avere subito ritorsioni come individuate all'art. 2, comma 1 lett. m) D.lgs. 24/2023 (cioè "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto") per le segnalazioni effettuate, possono comunicarlo all'autorità giudiziaria o all'ANAC.

Gli eventuali atti ritorsivi assunti in violazione dell'articolo 17 sono nulli. Le persone di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 24 del 2023 che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore (articolo 19, comma 3, D.lgs. 24/2023)

L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'articolo 17 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo (articolo 19 comma 4 D.lgs. n. 24/2023).

6. Pubblicità.

Della Procedura per la gestione delle segnalazioni interne degli illeciti, compresa quella effettuata con modalità informatiche, è data informazione a tutti i dipendenti ed è pubblicata sul sito web di Acer sezione "Amministrazione Trasparente/altri contenuti – corruzione".